



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.7.2023
C(2023) 5116 final

Signor Antonio Tajani
Ministro degli Affari esteri
e della cooperazione internazionale
Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma
Italia

Oggetto: **Notifica 2023/208/I**

Avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione dell'art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro di cui alla Delibera n. 76/23/CONS del 16 marzo 2023

Invio di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015

Signor Ministro,

Nel quadro della procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535¹, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, in data 21 aprile 2023, un progetto dal titolo "*Avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione dell'art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro, di cui alla Delibera n. 76/23/CONS del 16 marzo 2023*" (nel prosieguo "*il progetto notificato*").

¹ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Nel messaggio di notifica, le autorità italiane spiegano che il progetto notificato è funzionale a garantire l'applicazione di quanto statuito dell'articolo 41, paragrafo 7, del TUSMA (che recepisce la direttiva (UE) 2018/1808², nel prosieguo "l'AVMSD"), che stabilisce che la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive, veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano, può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

Più specificamente, il progetto notificato autorizza l'autorità italiana competente a emettere un provvedimento volto a limitare la circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano per i seguenti fini: a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale; b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana; c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.

Il messaggio di notifica precisa che il progetto notificato è in linea con quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 70 del 2003 (che recepisce la direttiva 2000/31/CE³, nel prosieguo "la direttiva sul commercio elettronico"), e fatti salvi gli articoli da 14 a 17.

Il 12 maggio 2023 i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni supplementari. Nella seguente valutazione sono prese in considerazione le risposte fornite dalle autorità italiane il 31 maggio 2023.

In tali risposte, le autorità italiane chiariscono che il progetto notificato intende recepire e precisare la procedura nazionale in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva sul commercio elettronico, per i servizi di piattaforma per la condivisione di video.

L'esame del progetto notificato ha indotto la Commissione a formulare le seguenti osservazioni.

Il regolamento (UE) 2022/2065⁴ (nel prosieguo "il regolamento sui servizi digitali" oppure "DSA") stabilisce un quadro normativo armonizzato per i fornitori di servizi intermediari online per quanto riguarda i loro obblighi di affrontare i contenuti illegali e

²² Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69 - 92).

³ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1 - 102).

dannosi sui loro servizi. Sebbene alcune sue disposizioni siano già entrate in vigore, il regolamento sui servizi digitali diventerà pienamente applicabile entro il 17 febbraio 2024.

Il regolamento sui servizi digitali si applica a tutti i fornitori di servizi intermediari online, tra cui le piattaforme online quali definite all'articolo 3, lettera i). Per quanto le piattaforme online soddisfino i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a bis, dell'AVMSD, in combinato disposto con gli orientamenti della Commissione di luglio 2020⁵, tali piattaforme si qualificherebbero anche come servizi di piattaforma per la condivisione di video nell'ambito dell'AVMSD. Pertanto, in una situazione del genere, si applicherebbero sia l'AVMSD che il regolamento sui servizi digitali.

Alla luce del messaggio di notifica e delle risposte presentate dalle autorità italiane, la procedura stabilita nel progetto notificato si applicherebbe ai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video quali definiti all'articolo 1 dell'allegato A, che coincide con la definizione dell'AVMSD. Più concretamente, il progetto notificato specifica la procedura applicabile per limitare la disponibilità di contenuti conservati da tali servizi di piattaforma per la condivisione di video provenienti da fornitori stabiliti in Stati membri diversi dall'Italia e che offrono servizi transfrontalieri sul territorio italiano. Poiché il servizio in questione è anche una piattaforma online ai sensi del regolamento sui servizi digitali, è opportuno valutare il progetto notificato alla luce delle disposizioni di tale regolamento.

La Commissione prende atto delle informazioni fornite dalle autorità italiane nelle loro risposte alla richiesta di informazioni supplementari e, in particolare, del carattere non obbligatorio della nomina di un punto di contatto a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del progetto notificato, che rimane volontario per il fornitore di servizi e può coincidere con il punto di contatto di cui all'articolo 12 del regolamento sui servizi digitali. La Commissione prende inoltre atto delle spiegazioni supplementari relative agli effetti degli eventuali ordini enunciati nel progetto notificato, che sarebbero limitati ai destinatari dei servizi sul territorio italiano. La Commissione inoltre accoglie con favore il chiarimento secondo cui il progetto notificato non impedisce l'invio di ordini agli altri coordinatori dei servizi digitali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sui servizi digitali.

Gli articoli 9 e 10 del regolamento sui servizi digitali armonizzano determinate condizioni minime specifiche che gli ordini amministrativi o giudiziari provenienti da uno Stato membro devono soddisfare per far scattare l'obbligo per i fornitori di servizi intermediari di informare le autorità competenti del seguito dato a tali ordini. Tra tali condizioni, il regolamento sui servizi digitali prevede che gli ordini: (i) includano informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari (articolo 9, paragrafo 2, lettera a), trattino iv)); e ii) siano trasmessi in una delle lingue dichiarate dal prestatore dei servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata

⁵ Comunicazione della Commissione - Orientamenti relativi all'applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di "servizio di piattaforma per la condivisione di video" a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2020/C 223/02).

tra l'autorità che emette l'ordine e tale prestatore, o nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato da una traduzione adeguata (articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 10, paragrafo 2, lettera c)).

Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane nella risposta, alla luce della recente giurisprudenza nazionale, le autorità italiane non hanno ritenuto opportuno imporre l'inserimento dell'URL esatto negli ordini amministrativi indicati nel progetto notificato. Tuttavia, le autorità italiane sottolineano inoltre che ciò non pregiudica l'inclusione dell'URL, ove disponibile, e future modifiche del progetto notificato in tal senso, al fine di facilitare l'identificazione del contenuto pertinente.

Su questo punto, la Commissione osserva che gli ordini inviati ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video ai sensi del progetto notificato devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 9, ivi inclusa la fornitura di informazioni chiare per consentire l'identificazione dei contenuti in questione, di far scattare l'obbligo per i fornitori di servizi di fornire un riscontro e le relative conseguenze stabilite nel regolamento sui servizi digitali. I servizi della Commissione restano a disposizione per sostenere le autorità italiane nel chiarire tale punto del progetto notificato.

Nelle risposte alla richiesta di informazioni supplementari inviate dai servizi della Commissione, le autorità italiane affermano che gli ordini ai sensi del progetto notificato saranno trasmessi solo in italiano, in quanto è la prassi corrente in altri settori. La Commissione desidera richiamare l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che gli articoli 9 e 10 del regolamento sui servizi digitali armonizzano determinate condizioni degli ordini, che devono essere rispettate al momento della trasmissione dell'ordine al prestatore, al fine di far scattare l'obbligo per i prestatori di servizi intermediari di informare le autorità competenti in merito al seguito dato a tali ordini.

La Commissione rileva inoltre, come confermato dalle autorità italiane nella risposta, che la procedura prevista nel progetto di misura è intesa ad attuare le fasi procedurali di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva sul commercio elettronico, comprese le notifiche al paese d'origine del prestatore di servizi e alla Commissione. A tale riguardo, la Commissione sottolinea che il progetto pilota avviato dalla Commissione sulla base dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1024/2012⁶ ("regolamento IMI"), il sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), è attualmente utilizzato per le notifiche ai sensi dell'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico. Ai sensi del considerando 38 del regolamento sui servizi digitali, gli ordini emessi a norma delle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 di tale regolamento possono essere considerati, in linea di principio, non limitativi della libera circolazione dei servizi dei prestatori. Per gli ordini che non soddisfano tali condizioni, per l'emissione di qualsiasi misura nei confronti di un determinato prestatore transfrontaliero che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico, la Commissione invita, ove necessario, a fare riferimento all'uso di tale sistema.

⁶ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1 - 11).

La Commissione desidera pertanto ricordare alle autorità italiane la necessità di garantire che la loro legislazione nazionale sia coerente con il regolamento sui servizi digitali e, se del caso, con la direttiva sul commercio elettronico, compreso il sistema di attuazione previsto nel quadro dell'IMI. I servizi della Commissione sono disposti a collaborare con le autorità italiane per fornire loro sostegno, se necessario.

La Commissione invita le autorità italiane a tenere conto delle osservazioni summenzionate.

La Commissione ricorda inoltre alle autorità italiane che, una volta adottato il testo definitivo, esse sono tenute a comunicarlo alla Commissione in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/1535.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione,

Per la Commissione,

Thierry Breton
Membro della Commissione

